

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 ottobre 2022, n. 352
Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Onlus. Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza di cui all'art. 2 del R.R. n. 14/2014, denominata "Gabbiano", da ubicarsi in Ginosa (TA), alla via Teano n. 6.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche" e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 331 del 13/12/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. dispone:

- all'art. 3, comma 3, che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...)*

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento (...)";

- all'art. 8, commi 1, 2 e 3, che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all'art. 24, commi 2 e 3, che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

Il Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14, ad oggetto “Integrazione del Reg. reg. 13 gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.”, all'art. 2, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti delle strutture semiresidenziali terapeutiche dedicate al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza.

Con Determina Dirigenziale n. 31 del 20/02/2017 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha espresso, per l'Area Ovest del territorio dell'ASL TA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Ginosa (TA) alla via Don Luigi Orione s.n.c..

Con Determina Dirigenziale n. 339 del 01/10/2018 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha confermato, per l'Area Ovest del territorio dell'ASL TA, il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 20/02/2017, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, nella nuova sede in Ginosa (TA) alla via Teano n. 6.

Con Pec del 22/05/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8774 del 27/05/2020, è stata trasmessa la nota prot. 2028.2020 con cui il legale rappresentante di “Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus” ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio ed istanza di

accreditamento istituzionale della Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, nella sede di Ginosa (TA), alla via Teano n. 6, all'uopo allegandovi la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione all'esercizio – Modello *AutEserc1*;
- *Istanza di accreditamento – Modello Accred1st*;
- *Segnalazione certificata di inizio attività*;
- *Titolo di godimento*;
- *Certificato di agibilità*;
- *Dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi*;
- *Dichiarazione sostitutiva del certificato di Laurea del Responsabile sanitario*;
- *Relazione attestante le barriere architettoniche*;
- *Relazione sui requisiti strutturali e tecnologici generali Rif. A.02 BURP Regione Puglia n. 7 suppl. del 14.01.2005*;
- *Determinazione di verifica di compatibilità rilasciata dalla Regione Puglia*;
- *Atto di autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Ginosa (TA)*;
- *Dichiarazione di assenza di condanne penali definitive e rispetto degli obblighi retributivi e contrattuali*;
- *Dichiarazione sostitutiva relativa al personale*;
- *Fase plan*".

A tal fine, il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus" ha dichiarato inter alia:

- che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione;
- che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 14/2014;
- che la struttura risponde alle condizioni di accreditamento previste dall'art. 20, comma 2, lettere e) e h) della L.R. n. 9/2017;
- che la responsabilità sanitaria è affidata al dott. Caliano Martino, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto col n. 3464.

Per quanto innanzi;

considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i., nella versione vigente alla data di presentazione dell'istanza di esercizio e accreditamento, prevedeva:

- all'art. 24 ("*Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti*"), comma 2 che "*Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.*";
- all'art. 29 ("*Norme transitorie e finali*"), comma 9 che "*Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.*";

con nota prot. n. AOO_183/12267 del 28/07/2020 la scrivente Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica:

- “- ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura semi residenziale terapeutica con n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art. 2 del R.R. n. 14/2014), con sede in Ginosa (TA) alla via Teano n. 6, di cui è titolare il Consorzio Metropolis, dei requisiti generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014 art. 2 e, per quanto non previsto da quest'ultimo, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. alla Sezione A (colonna di sinistra); nell'ambito di tale verifica, per ciò che concerne i requisiti organizzativi, il Dipartimento dovrà individuare il soggetto cui fanno capo i rapporti di lavoro con il personale da impiegarsi nella struttura, la gestione della stessa, nonché l'atto (convenzionale od organizzativo interno) contenente le regole di detta gestione;*
- ai fini dell'accreditamento istituzionale della medesima struttura, dei requisiti generali di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005, in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019 e, sulla base della griglia di autovalutazione previamente comunicata, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan” previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B” del R.R. n. 16/2019 (...).*

Con Pec del 27/08/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12795 del 01/09/2021, è stata trasmessa la nota prot. n. 70975 del 27/08/2021, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha rappresentato, *inter alia*, quanto segue:

“Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata nella sua complessità, nel pieno rispetto dell'incarico ricevuto, precisando che:

(...)

- il personale previsto per la Struttura “Gabbiano” di Ginosa, risulta essere in carico alla Cooperativa Nadir Onlus, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus e dal presidente del C.d.A. del Consorzio Metropolis;*
- la medesima dichiarazione sostitutiva riporta testualmente che “il debito orario indicato nell'elenco per ciascun prossimo dipendente è garantito presso il CSRTM “Gabbiano” di Ginosa nell'iter di autorizzazione e di accreditamento”; all'atto della verifica sono stati prodotti proposte di impegno all'assunzione;*
- il Responsabile Sanitario dott. Fabbroni Antonio, nato a omissis ... , iscritto presso l'ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari ha dichiarato “ ... in caso di esito positivo dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale della CSRTM Gabbiano di Ginosa ... ”, ad iscriversi all'Albo di Taranto territorialmente competente;*
- relativamente alla conformità della planimetria allegata all'istanza di autorizzazione alla realizzazione e quanto riscontrato in sede di verifica si evidenziano alcune difformità. A tal fine si riporta quanto dichiarato dal legale rappresentate del Consorzio Metropolis con nota del 21.05.2021 “lo difformità tra lo planimetria presentata in sede di parere di compatibilità regionale e quella definitiva rappresentante lo stato dei luoghi, è stata dovuta alla necessità di adeguare il progetto alla normativa igienico sanitaria.*
- In ogni caso lo nuova soluzione progettuale, già realizzata, risponde perfettamente oltre che al RR 14/2014 anche alle normative urbanistiche ed edilizie nonché a quelle igienico sanitarie”;*

si comunica che:

ai fini dell'autorizzazione all'esercizio:

- fatto salvo il rispetto del disposto comma 1 dell'art. 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i. (ente titolare – ente gestore quale socio dell'ente titolare),*
- la Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, denominata “Gabbiano”, con sede in Ginosa alla via Teano 6A, **possiede i requisiti generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi** di cui all'ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, al R.R. 3/2005 e s.m.i. (sez. A, colonna Sx) nonché alla L.R. 9/2017 e s.m. i., significando che per l'organico è stata valutata*

la congruenza a divenire per le considerazioni di cui innanzi, mentre per la figura degli Educatori Prof.li, si è tenuto conto del disposto comma 2, art. 5 della L.R. 18/2020.

Ai fini dell'accreditamento istituzionale:

- vista la documentazione prodotta in riferimento alla sezione A (colonna di Dx) del R.R. 3/2005 e s.m.i., in relazione al possesso dei requisiti generali, per quanto non abrogati dal R.R. 16/2019;
- valutate le griglie di autovalutazione per le "strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'allegato B - sezione 1 e sezione 2P" del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase "plan", attraverso il riscontro con le evidenze prodotte,

fatto salvo quanto già evidenziato in ordine al possesso dei requisiti minimi organizzativi (organico), **si certifica il possesso** dei requisiti generali (Sez. A del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - col. Dx, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B - sezione 1 e sezione 2P", del R.R. 16/2019 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui alla L.R. 9/2017 e s.m.i..

a) **Ente titolare:** "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa ONLUS" (...), con sede in Molfetta (BA), via Alba, civv. 2-8 (quale richiedente a conferma della nota d'incarico della Regione Puglia);

b) **Soggetto a cui fanno capo i rapporti di lavoro del personale:** "Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale" (...), con sede in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66, quale socio del Consorzio (...);

c) **Responsabile Sanitario:** designazione da parte del Consorzio Metropolis, datata 07.07.2021, **con validità del "contratto di collaborazione" a partire dal 01/08/2021**, del **Dr. Fabbroni Antonio**, (...) in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Neurologia, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari (...)", allegandovi *inter alia* copia della seguente documentazione:

- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, comprensiva dell'elenco del personale con il relativo debito orario;
- le proposte di impegno all'assunzione da parte di "Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale" in relazione al personale compreso nell'elenco sopracitato.

Con nota prot. AOO_005/2823 del 14/04/2022, indirizzata al legale rappresentante del Consorzio Metropolis, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha rappresentato *inter alia* quanto segue:

"(...)

atteso che la L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. prevede:

- all'art. 14, quanto segue: "(...)"
 6. In caso di carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.
 7. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il comune dispongono la sospensione dell'attività per un periodo di tempo sino a tre mesi.
 8. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell'intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano la revoca dell'autorizzazione.
 9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila.
 (...);

- *all'art. 26, comma 3 che "Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento.";*

considerato che "Metropolis" Consorzio di Cooperative sociali - soc. coop. Onlus:

- *a seguito di apposite istanze presentate ai Comuni competenti, ha ottenuto dalla Sezione SGO diversi pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale e, conseguentemente, risulta titolare di numerosi provvedimenti comunali di autorizzazione alla realizzazione (propedeutici alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento) e/o di numerosi pareri favorevoli di diverse tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie;*

(...)

considerato, altresì, che:

- *per ciascuna struttura sanitaria accreditata e/o autorizzata di cui è titolare il Consorzio Metropolis, la gestione in concreto dell'attività sanitaria è esternalizzata in capo ad una delle cooperative consorziate ed, in particolare, i rapporti di lavoro con il personale in organico presso la struttura autorizzata/accreditata intercorrono non con il Consorzio bensì con la singola consorziate designata, alla quale viene affidata l'organizzazione e la gestione delle attività e delle risorse umane occorrenti;*
- *tra l'altro, nel "Regolamento interno per l'affidamento alle Cooperative consorziate e per l'esecuzione di servizi riabilitativi psichiatrici" allegato alla nota prot. 1322.2020 a firma del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, trasmessa a mezzo e-mail del 18/03/2020, si legge, all'articolo 2, che "Il legale rappresentante del Consorzio (...) individua la Cooperativa consorziate a cui assegnare il servizio (...)" e, all'articolo 3, che "La Cooperativa affidataria svolge il servizio (di riabilitazione psichiatrica, n.d.r.) in autonomia (...). L'affidataria è tenuta ad eseguire il servizio con propria organizzazione imprenditoriale, approntando strutture, mezzi finanziari e tecnici, nonché il personale, funzionali al regolare svolgimento e adempimento degli impegni assunti verso il committente, secondo l'intesa separata citata all'articolo 2.";*
- *pertanto, in relazione alle strutture accreditate e/o autorizzate all'esercizio in capo al Consorzio Metropolis si configura una palese violazione del divieto di esternalizzazione della gestione dell'attività sanitaria, violazione rimediabile con opportuni interventi da parte del titolare dell'accreditamento istituzionale e/o dell'autorizzazione all'esercizio;*

rilevato, altresì, che:

- *il divieto di esternalizzazione della gestione dell'attività sanitaria ha rappresentato una questione giuridica dibattuta in giurisprudenza e solo recentemente si è pronunciato in subiecta materia il Consiglio di Stato (cfr. sentenze nn. 4452/2020 e 4453/2020), sancendo che tale divieto è desumibile in via sistematica dalle sopra citate disposizioni della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
- *il Consorzio Metropolis ha manifestato la propria volontà di adeguarsi alle prescrizioni della scrivente Sezione in relazione alla dissociazione tra titolarità dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione all'esercizio e la concreta gestione di strutture sanitarie (in particolare, nella sopra richiamata nota prot. 220120.054 del 20/01/2022);*
- *nel caso di specie, gli interventi necessari all'adeguamento ai requisiti organizzativi normativamente prescritti presumibilmente richiedono un termine maggiore di n. 90 (novanta) giorni (termine massimo previsto dal sopra riportato art. 14, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ai fini dell'eliminazione delle carenze relative ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dall'art. 26, comma 3 della predetta legge ai fini dell'eliminazione delle carenze dei requisiti di accreditamento), in quanto coinvolgenti una pluralità di strutture di titolarità del medesimo soggetto;*

- *tra l'altro, nel caso di specie si ritiene di non dover applicare le sanzioni di cui all'art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che sarebbero conseguenti ad un ordine di rimozione carenze, in ragione della "riserva" di ulteriori approfondimenti espressa nei provvedimenti di accreditamento e/o di autorizzazione all'esercizio già rilasciati in capo al Consorzio Metropolis nonostante la rilevata dissociazione tra la titolarità della struttura sanitaria e la gestione dell'attività sanitaria;*

fermo restando che non compete allo scrivente Dipartimento esprimersi in merito all'organizzazione interna del Consorzio ed alla gestione dei rapporti del medesimo con le cooperative consorziate;

(...)

➤ *in relazione alle strutture sanitarie (in particolare, oltre alle tipologie di strutture sopracitate, anche i Centri per l'Autismo di cui al R.R. n. 9/2016) per le quali, alla data di notifica della presente, è stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio da parte di "Metropolis" Consorzio di cooperative sociali – Soc. Coop. Onlus, si invita il legale rappresentante del medesimo Consorzio a rimediare alla dissociazione tra il soggetto istante ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, tramite:*

- *l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture autorizzate;*
- *oppure, tramite la cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla Sezione SGO di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata che gestisce l'attività.*

Si precisa, inoltre, che in relazione alle sopra prospettate fattispecie, in mancanza di adeguamento ai requisiti organizzativi secondo le modalità sopra precisate entro i termini anzidetti, la Sezione SGO assegnerà, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alle strutture autorizzate nonché dell'art. 26, comma 3 della medesima legge in relazione alle strutture accreditate, un termine per l'eliminazione della carenza in ordine al possesso dei requisiti organizzativi da parte del soggetto titolare dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione, applicando le sanzioni di cui all'art. 14, comma 9 della predetta legge, pena la revoca dell'accreditamento e/o (previa sospensione e assegnazione di un ulteriore termine per la rimozione delle carenze) dell'autorizzazione all'esercizio."

Con nota prot. n. AOO_183/7103 del 16/05/2022, la scrivente Sezione, considerato che il contratto preliminare di locazione allegato all'istanza di autorizzazione e di accreditamento di cui alla nota prot. 2028.2020, in quanto "sottoposto a condizione risolutiva (tra l'altro, non avveratasi alla data del 31/08/2018) non può considerarsi quale valido titolo di godimento dell'immobile", ha invitato il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus" a trasmettere alla scrivente Sezione ed al Comune di Ginosa copia del contratto definitivo di locazione con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Ginosa (TA), alla via alla via Teano n. 6.

Con Pec del 16/05/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8568 del 29/06/2022, il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus" ha trasmesso il contratto di locazione relativo all'immobile ubicato nel comune di Ginosa (TA) alla via Teano n. 6/A con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate con n. 021095-serie 3T, codice identificativo TUE18T021095000JJ del 24/10/2018.

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato, altresì, che:

- l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018, come modificato dall'art. 30, comma 1 della L. 23 dicembre 2021, n. 238, prevede *inter alia* che *"Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico."*;
- la L. n. 238/2021 ha abrogato l'obbligo di iscrizione del Responsabile Sanitario di struttura sanitaria privata all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale ha sede la struttura *de qua*;
- pertanto, il dott. Fabbroni Antonio, in qualità di Responsabile Sanitario della struttura *de qua* non è obbligato ad iscriversi all'Albo di Taranto territorialmente competente in relazione al luogo in cui ha sede la struttura, ma ha l'obbligo di comunicare al predetto ordine il proprio incarico ai fini della soggezione al relativo potere disciplinare in relazione alle funzioni connesse all'incarico medesimo;

si propone:

- di rilasciare in capo a Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, con sede legale in Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, denominata "Gabbiano", da ubicarsi in Ginosa (TA) alla via Teano n. 6, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Antonio Fabbroni, specialista in Neurologia e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dal 07/11/1985, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n. 9/2016;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale"*

stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1, "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

e con le seguenti prescrizioni:

- il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa Onlus" dovrà trasmettere alla scrivente Sezione, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:

➤ copia della planimetria aggiornata, in formato leggibile, conforme allo stato dei luoghi e della relativa relazione tecnica che sostituiscono analoga documentazione allegata alla nota prot. n. 17807 del 04/07/2018 del Comune di Ginosa;

➤ designazione del Responsabile Sanitario a firma del legale rappresentante e allegazione dei titoli accademici del Responsabile Sanitario designato;

- il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa Onlus" dovrà trasmettere alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:

➤ copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto, affinché il Dipartimento di Prevenzione ASL BR possa verificare che il personale corrisponda a quello dichiarato con l'istanza di esercizio o, in ogni caso, integri il rispetto del requisito organizzativo;

➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

➤ dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del medesimo legale rappresentante del Consorzio Metropolis, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente, compreso il Responsabile Sanitario, è garantito presso la Struttura Semiresidenziale Terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Ginosa (TA) alla via Teano, n. 6;

- il rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus con sede legale in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66, dovrà trasmettere alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:

➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa all'assenza di condanne di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus dovrà rimediare alla dissociazione tra il titolare dell’autorizzazione all’esercizio ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d’ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., tramite:
 - l’assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture autorizzate;
 - oppure, tramite la cessione del ramo d’azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla scrivente Sezione di istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell’accreditamento ai sensi dell’art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata “Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale” designata quale ente gestore della struttura *de qua*;
- di conferire ulteriore incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al punto precedente entro i termini ivi stabiliti, relazionando in merito alla scrivente Sezione;
- di disporre che, in caso di stipula dell’accordo contrattuale, il Direttore Generale dell’ASL TA accerti preliminarmente l’adempimento di tutte le sopra riportate prescrizioni relative alla struttura *de qua*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare in capo a Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, con sede

legale in Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, denominata "Gabbiano", da ubicarsi in Ginosa (TA) alla via Teano n. 6, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Antonio Fabbroni, specialista in Neurologia e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dal 07/11/1985, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n. 9/2016;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*,

e con le seguenti prescrizioni:

- il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa Onlus" dovrà trasmettere alla scrivente Sezione:
 - copia della planimetria aggiornata, in formato leggibile, conforme allo stato dei luoghi e della relativa

relazione tecnica che sostituiscono analoga documentazione allegata alla nota prot. n. 17807 del 04/07/2018 del Comune di Ginosa;

➤ designazione del Responsabile Sanitario a firma del legale rappresentante e allegazione dei titoli accademici del Responsabile Sanitario designato;

- il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa Onlus" dovrà trasmettere alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:

➤ copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto, affinché il Dipartimento di Prevenzione ASL BR possa verificare che il personale corrisponda a quello dichiarato con l'istanza di esercizio o, in ogni caso, integri il rispetto del requisito organizzativo;

➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

➤ dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del medesimo legale rappresentante del Consorzio Metropolis, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente, compreso il Responsabile Sanitario, è garantito presso la Struttura Semiresidenziale Terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Ginosa (TA) alla via Teano, n. 6;

- il rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus con sede legale in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66, dovrà trasmettere alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:

➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa all'assenza di condanne di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus dovrà rimediare alla dissociazione tra il titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., tramite:

➤ l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture autorizzate;

➤ oppure, tramite la cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla scrivente Sezione di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata "Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale" designata quale ente gestore della struttura *de qua*;

- di conferire ulteriore incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al punto precedente entro i termini ivi stabiliti, relazionando in merito alla scrivente Sezione:

- di disporre che, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, il Direttore Generale dell'ASL TA accerti preliminarmente l'adempimento di tutte le sopra riportate prescrizioni relative alla struttura *de qua*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba 2/8;
 - al Legale rappresentante della Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale, con sede legale in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del DSM ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Ginosa (TA);
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 16 fascie è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza*;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O. "Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche"

(Debora Grimaldi)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Elena Memeo)